

**ALLEGATO C**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE  
E  
NOTA INTEGRATIVA**



# RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA

Bilancio Consolidato 2016  
Comune di Vergiate

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Negli ultimi anni gli enti locali hanno cercato di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti utilizzando tutti i modelli organizzativi e gestionali disponibili: aziende speciali, istituzioni, società, ecc. .

Il legislatore ha più volte manifestato la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei cittadini, le gestioni dell'ente locale inteso come gruppo composto dall'ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni.

Si pensi ai primi tre commi dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000:

*“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.*

*2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 61, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.*

*3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi*

*assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.”*

Si pensi altresì all'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011:

*“La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.*

*In particolare la relazione illustra, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”;*

Ancora, si considerino i commi da 550 a 555 dell'art. 1 della legge n. 147/2013:

*“550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.*

*551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente*

*partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.*

*552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:*

*a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);*

*b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.*

*553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.*

*554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.*

*555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio.*

Inoltre, si consideri l'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112/2008:

*“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.*

Infine, si legga l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014:

*“Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5- quinquies del presente articolo”.*

La normativa di riferimento per l’elaborazione, l’esame e l’approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore nelle seguenti disposizioni:

**- art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:**

*“Entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;*

**- art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:**

*“Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017”.*

**- art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:**

*“I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.*

**- gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;**

**articolo 11-bis 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”**

*articolo 11-ter “1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l’ente locale ha una delle seguenti condizioni:*

*a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;*

*b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;*

*c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;*

*d) l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;*

*e) un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati*

con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art.2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.”

#### **articolo 11-quater**

“1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”

#### **articolo 11-quinquies**

“1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. *Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.*

3. *In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.”*

- **l'art. 3** del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;

- i principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);

- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);

- lo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011).

**GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI  
VERGIATE E MODALITA’ DI CONSOLIDAMENTO**

**LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI VERGIATE**

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 92 ad oggetto “Bilancio consolidato-individuazione degli enti e società da includere nel gruppo -Comune di Vergiate- e nel perimetro di consolidamento per l'anno 2016”;

**ELENCO DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA’ CHE COMPONGONO IL GRUPPO**

Di seguito vengono elencati gli enti/società facenti parte del “**gruppo Comune**” con l’indicazione della denominazione, della sede, del capitale, dell’oggetto sociale, delle quote possedute e della composizione societaria.

<b>Ente/Società</b>	<b>% possesso</b>	<b>Attività</b>	<b>Rif. normativi</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Note</b>
OMNIA VER Srl	100	Gestione patrimonio comunale, servizi pubblici locali e progettazione e costruzione opere connesse	Art. 11 quinquies D.lgs.118/2011	Società partecipata	
ASSV - Vergiate	100	Gestione farmacie e servizi socio assistenziali	Art. 11 quinquies D.lgs.118/2011	Società controllata	
SOC. PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E LAGO DI COMABBIO SPA	1,27	Salvaguardia delle acque	Art. 11 quater D.lgs.118/2011	Società partecipata	
AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI SPA	0,01375	Gestione servizi comunali	Art. 11 quinquies D.lgs.118/2011	Società partecipata	Quota detenuta irrilevante ai fini consolidamento
PREALPI GAS SRL	0,0055	Distribuzione del gas metano	Art. 11 quinquies D.lgs.118/2011	Società partecipata	Quota detenuta irrilevante ai fini consolidamento
ALFA Srl	0,82	Gestione servizio idrico integrato	Art. 11 quinquies D.lgs.118/2011	Società partecipata	Quota detenuta irrilevante ai fini consolidamento

## **OMNIA VER SRL**

**Sede:** Via Di Vittorio 6 Vergiate Va

**Capitale di dotazione:** euro 10.000.00

### **Descrizione:**

La società ha per oggetto la gestione del patrimonio del Comune di Vergiate, anche mediante mezzi propri, la gestione dei servizi pubblici locali ed attività complementari e l'organizzazione, la progettazione e la costruzione di opere.

### **Servizi gestiti per l'Ente:**

servizio di manutenzione del verde;  
servizio di pulizia del palazzo comunale;  
servizio di gurdiania della piattaforma raccolta differenziata;

### **Soci Partecipanti:**

Comune di Vergiate al 100%

## **AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI VERGIATE**

**Sede:** via Di Vittorio 2 Vergiate

**Capitale di dotazione:** euro 273.411,00 I.V.

### **Descrizione:**

L'Azienda Speciale è costituita ai sensi della Legge 8/6/1990 n. 142 dotata di personalità giuridica ed ente strumentale del Comune di Vergiate.

L'Azienda ha per oggetto: la gestione ordinaria di farmacia e di servizi sanitari in genere comprese le relative attività finanziarie.

L'Azienda può partecipare alla gestione dei Servizi Socio- Assistenziali assieme ad altri Enti, società e Consorzi.

### **Servizi gestiti per l'Ente:**

Gestione delle Farmacie Comunali, distribuzione del farmaco;  
Gestione di servizi socio assistenziali: regolati da contratto di servizio;

### **Soci Partecipanti:**

Comune di Vergiate 100%

## **SOCIETA' PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E LAGO DI COMABBIO SPA**

**Sede** via Francesco Daverio n.10 Varese

**Capitale di dotazione:** euro 120.000,00

### **Descrizione:**

La società ha per oggetto l'attività di promozione di iniziative ed interventi diretti, anche attraverso società controllate e/o collegate, a:

a. tutelare, preservare, migliorare le acque dei laghi di Varese e Comabbio, predisponendo ed attuando ogni e qualsiasi azione volta allo scopo suddetto;

b. realizzare opere ed impianti per la depurazione (e il collettamento) delle acque reflue dei laghi di Varese e Comabbio;

c. gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei Comuni aderenti;

d. gestire interventi ed attività d'informazione e di educazione ambientale. In particolare, nelle forme e mediante gli strumenti e gli istituti previsti dalla vigente normativa per la gestione di pubblici servizi e funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche, la società svolgerà l'attività di:

- promuovere o recepire i progetti e realizzare le opere e gli impianti che eccedono gli interessi ed i programmi propri dei singoli Comuni, con particolare riferimento allo smaltimento delle acque depurate, nel quadro della difesa della qualità ambientale e del risanamento delle acque dei laghi di Varese e Comabbio;

- gestire le opere e gli impianti realizzati direttamente;

- gestire le opere e gli impianti affidati da altri Enti o Società;

- espletare, anche su richiesta specifica dei soci, compiti di informazione attiva in relazione alle esigenze della partecipazione dei cittadini e dell'accesso all'informazione sulle tematiche ambientali;

- svolgere corsi di formazione e di aggiornamento per operatori pubblici e privati sulle tematiche ambientali.

La società può realizzare e gestire l'attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto ed in qualsiasi altra forma di organizzazione.

Essa potrà svolgere tutte le attività mobiliari, immobiliari, finanziarie ed industriali ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà espressamente condurre o concedere in affitto aziende o rami d'azienda, potrà concedere garanzie di qualsiasi tipo, sia reali che personali, per obbligazioni proprie, potrà assumere partecipazioni o interessenze nel capitale di società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

**Servizi gestiti per l'Ente: NO**

### **Soci Partecipanti:**

Comuni di : Azzate, Barasso, Bardello, Biandronno, Bodio Lomnago, Buguggiate, Casale Litta, Casciago, Cazzago Brabbia, Comabbio, Daverio, Galliate Lombardo, Gavirate, Inarzo, Luvinate, Merello, Ternate, Varano Borghi, Varese, ( Vergiate 1,27%)

## AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI SPA

**Sede** Via A. Aleardi, 70 Gallarate (VA)

**Capitale di dotazione:** euro 3.360.000,00

### **Descrizione:**

AMSC S.p.A. è una società per azioni, multiservizi comunali che eroga servizi di pubblica utilità, quali:


- captazione e distribuzione acqua potabile
- gestione fognatura e depurazione per alcuni comuni
- servizio di igiene ambientale
- servizio di trasporto pubblico locale
- gestione farmacie
- gestione parcheggi interrati e di superficie
- gestione Impianto Sportivo Moriggia

---

**Servizi gestiti per l'Ente:** Servizio idrico integrato

### **Soci partecipanti**

Comune di Vergiate 0,013750%



## **PREALPI GAS SRL**

**Sede** Via Marco Polo,12 BUSTO ARSIZIO (VA)

**Capitale di dotazione** € 1.650.000,00 (i.v.)

**Descrizione:** distribuzione del gas naturale

**Servizi gestiti per l'Ente:** NO

**Soci partecipanti**

Comune di Vergiate 0,0055%

## **ALFA Srl**

**Sede legale:** P.zza Libertà 1 Varese

**Capitale di dotazione** € 40.000,00 (i.v.)

**Descrizione:** gestione servizio idrico integrato

**Servizi gestiti per l'Ente:** NO

**Soci partecipanti**

Comune di Vergiate 0,82%

## **MODALITA' DI CONSOLIDAMENTO PER IL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI VERGIATE**

Al fine dell'elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, il Comune deve attenersi principalmente a due principi contabili:

- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

Il Comune capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Ai sensi del punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il consolidamento dei bilanci può essere effettuato attraverso due diversi metodi:

il **metodo integrale**, che consiste nell'aggregare l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;

il **metodo proporzionale**, che consiste nell'aggregare l'importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

In considerazione del fatto che nel gruppo "amministrazione pubblica" del Comune di Vergiate è presente, oltre al Comune capogruppo, l'Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate, società controllata con una quota sociale del 100% dal Comune stesso e la Società Omnia Ver SRL partecipata al 100%, il consolidamento del bilancio al 31 dicembre 2016 è stato effettuato utilizzando il metodo integrale.

Il punto 4.4 del principio contabile applicato citato dispone che, in caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato deve essere rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella del Comune capogruppo.

### **ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO**

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

**Elenco enti/ società ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo  
"Comune di Vergiate"**

<b>Ente/Società</b>	<b>% posse so</b>	<b>Attività</b>	<b>Rif. normativi</b>	<b>Classificazio ne</b>	<b>Note</b>
OMNIA VER Srl	100	Gestione patrimonio comunale, servizi pubblici locali e progettazione e costruzione opere connesse	Art. 11 quiquies D.lgs.118/ 2011	Società partecipata	
ASSV - Vergiate	100	Gestione farmacie e servizi socio assistenziali	Art. 11 quiquies D.lgs.118/ 2011	Società controllata	

**IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL  
COMUNE DI VERGIATE PER L'ESERCIZIO 2016**

Questa relazione è stata predisposta, oltre che per obblighi di legge, anche per consentire una migliore comprensione dell'elaborazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.

Vergiate, 12 settembre '17